



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

COMMISSIONE ESECUZIONI MOBILIARI E PPT

Avvocati Acciaroli Manuela, Arpino Mario, Averardi Marco, Balsamo Ida, Bonuomo Andrea, Bucci Fabrizio, Burelli Alessia, Camperchioli Italia, Carusi Filippo, Castagnacci Omar, Cecere Annarita, Donadio Carmen, Moretti Federica, Panone Marco, Pirrone Silvia, Ricciardiello Marzia, Ricciotti Valentina, Salzano Roberta, Stramandinoli Enza.

Coordinatrice Cons. Avv. Donatella Cerè

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO

ONORARI PROFESSIONALI

NUOVI STRUMENTI DI RECUPERO

- 17 Novembre 2023 -

a cura di

AVV. ROBERTA SALZANO

Ordine degli Avvocati di Roma

Membro della Commissione esecuzioni mobiliari e PPT

IL COMPENSO DELL'AVVOCATO.

**L'IMPORTANZA DEL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO.**

TIPOLOGIE E MODELLI DI PREVENTIVO.

**BREVI CENNI SU EQUO COMPENSO E
MODELLO "TIME SHEET"**

FONTI NORMATIVE:

Il compenso per l'attività professionale svolta dall'Avvocato è regolata dall'art. 2233 c.c., dall'art. 9 della legge n. 247/2012 (legge di conversione del D.L. n. 1/2012), dall'art. 13 della legge professionale n. 247/2012 e dai decreti ministeriali previsti dal comma 6 dello stesso articolo, nonché dall'art. 13 bis della stessa legge professionale n. 247/2012 (introdotto dalla legge n. 205/2017).

L'art. 2233 c.c. stabilisce la gerarchia per la determinazione del compenso:

- accordo tra le parti;
- ~~tariffe~~ o gli usi;
- determinazione giudiziale.

Le tariffe di cui all'art. 2233 cc sono state abrogate dall'art 9 della legge n. 247/2012.

La determinazione del compenso, dunque, deve avvenire, in via preferenziale, con un accordo tra il professionista ed il cliente con la stipula di un contratto d'opera professionale; in mancanza è rimessa alla valutazione dell'organo giudicante e conseguentemente vincolata all'applicazione dei parametri ministeriali in vigore.

L'art. 13 della legge professionale forense, ispirato ai principi di libertà ed autonomia negoziale in ordine al contratto d'opera professionale, prevede, quanto alla pattuizione dei compensi, la possibilità di accordi a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare, nonché a percentuale su quanto si prevede possa giovarsene.

Per queste ultime due tipologie occorre tenere presente che il successivo co. 4 stabilisce il divieto del patto di quota lite - seppur non nella vecchia formulazione del 2233 c.c. previgente il D.L. 04.07.2006 n. 223 (cd. decreto Bersani) - disponendo che «sono vietati i patti con i quali l'Avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa».

L'art. 13 co. 5 della legge n. 247/2012 ha introdotto l'onere di comunicare in forma scritta alla parte che conferisce l'incarico professionale la misura del costo della prestazione, prevedibile al momento del conferimento dell'incarico, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

In particolare a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 124/2017 il disposto dell'art. 13, comma 5, è ora il seguente: *“Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.”*

L'art. 19-*quaterdecies*, co. 1, del D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.12.2017, n. 172, ha introdotto nella legge professionale l'art. 13 bis, che disciplina l'equo compenso e le clausole vessatorie nella professione forense.

Quanto all'equo compenso, andrà senz'altro citata la Legge 49 del 21 Aprile 2023 che lo disciplina all'art.1.

La norma prevede che nel caso di prestazioni professionali svolte in favore di clienti c.d. forti quali imprese bancarie e assicurative, imprese con più di 50 lavoratori, imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, pubblica amministrazione e società con partecipazione pubblica, il compenso pattuito si considera equo se risulta proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, nonché

al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale.

Quanto alle clausole vessatorie l'art. 13*bis* qualifica come vessatorie, e dunque nulle, le clausole contenute nelle suddette convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'Avvocato.

Il Giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, dichiara la sua nullità e determina il compenso dell'Avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento ministeriale.

CASI PRATICI:

MODELLO CONFERIMENTO INCARICO DELL'AVVOCATO. FONTE: CNF

https://www.consiglionazionaleforense.it/utilita-per-la-professione/-/asset_publisher/asZkPXtZCb2T/content/software-per-l-indicazione-del-compenso-di-massima-segnaposto

MODELLO PREVENTIVO GIUDIZIALE CIVILE.

FONTE: CNF

Comunicazione in forma semplificata (artt. 13, co. 5, L. n. 247/2012 e 27 Codice deontologico forense) Da valere ad ogni effetto di legge

Tra

_____ (cod.fisc./p.IVA: _____), nel prosieguo denominato
"Cliente"

- _____ (COA: [COA]), assicurato per la responsabilità professionale con
_____ (polizza n. _____), nel prosieguo denominato "Avvocato"

Relativamente al seguente incarico:

- *Controversia: Giudiziale;*
- *Descrizione: _____*
- *Controparte: _____*
- *Autorità Giudiziaria: _____*
- *Valore: € _____*

1 - Determinazione del compenso e informazione sulla prevedibile misura dei costi della prestazione ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'avvocato dichiara ed il Cliente prende atto che la prevedibile misura dei costi della prestazione è determinata come segue.

a) quanto al compenso: Descrizione attività professionale

- Fase di studio e introduttiva € _____

-Fase istruttoria € _____

-Fase decisoria € _____

- Eventuali attività ulteriori collegate al giudizio (fase esecutiva, cautelare, transattiva) € _____

Gli importi come sopra determinati sono da intendersi al netto degli accessori dovuti per Legge (IVA, attualmente al 22%; CPA, attualmente al 4%; rimb. forf., attualmente al 15%).

** * **

b) quanto agli ulteriori oneri ipotizzabili:

Spese per notifiche € _____ Contributo unificato € _____

*Copie autentiche € _____ Trasferte € _____ Collaboratori e
domiciliatari € _____ Consulenti d'ufficio € _____ Consulenti*

di parte € _____ Ulteriori spese vive € _____ Altro €

2 - Clausola di garanzia Come già rappresentato all'atto di rendere noto il livello della complessità dell'incarico e dell'indicazione di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, si ribadisce che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e/o compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità verrà in ogni caso dato tempestivo avviso.

Addì,

Avv.

MODELLO PREVENTIVO STRAGIUDIZIALE CIVILE. FONTE: CNF

Comunicazione in forma semplificata (artt. 13, co. 5, L. n. 247/2012 e 27 Codice deontologico forense) Da valere ad ogni effetto di legge

Tra

_____ (cod.fisc./p.IVA: _____), nel prosieguo denominato
"Cliente"

E

- _____ (COA: [COA]), assicurato per la responsabilità professionale con
_____ (polizza n. _____), nel prosieguo denominato "Avvocato"

Relativamente al seguente incarico:

- *Controversia: Stragiudiziale;*
- *Descrizione: _____*
- *Controparte: _____*
- *Valore: € _____*

1 - Determinazione del compenso e informazione sulla prevedibile misura dei costi della prestazione Ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'avvocato dichiara ed il Cliente prende atto che la prevedibile misura dei costi della prestazione è determinata come segue.

a) quanto al compenso: Descrizione attività professionale

Esame studio, redazione atti, incontri con cliente (fino a 3) importo €

*Compenso ulteriore per l'attività prestata in caso di transazione della vertenza
importo € _____*

*Gli importi come sopra determinati sono da intendersi al netto degli accessori
dovuti per Legge (IVA, attualmente al 22%; CPA, attualmente al 4%; rimb. forf.,
attualmente al 15%).*

b) quanto agli ulteriori oneri ipotizzabili:

- Descrizione costo Spese per trasferte Collaboratori, domiciliatari e consulenti

2 - Clausola di garanzia importo

*Come già rappresentato all'atto di rendere noto il livello della complessità
dell'incarico e dell'indicazione di tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, si
ribadisce che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e/o
compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi
opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto
inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità
verrà in ogni caso dato tempestivo avviso.*

Addì,xx/xx/20xx

Avv.

“TIME SHEET” : Modello Conferimento

“Roma gg/mm/anno

Spett.le

.....
Via n
00... Roma

Convenzione per compenso professionale a tariffa oraria

Come da Vostra richiesta, Vi comunichiamo che il nostro studio potrà svolgere prestazioni professionali forensi per la Vostra Società in materia stragiudiziale (assistenza e consulenza) civile, commerciale, amministrativa, laburistica e tributaria, con compenso basato -ai sensi dell’art 2233 del codice civile- sul computo orario (considerando una unità la frazione di ora) di euro xx,00 imponibili, comprendendo in tale compenso onorari di assistenza e di consulenza ed indennità, oltre al rimborso di eventuali spese documentate.

Oltre al rimborso delle spese documentate sarà dovuto il rimborso delle spese generali nella misura del 15% dell’imponibile per attività oraria.

Le note specifiche delle prestazioni ed i relativi progetti di fattura Vi verranno trasmessi per posta elettronica alla fine di ogni trimestre per aggiornamento ed evasione contabile; una frequenza maggiore potrà essere raccomandata in caso di intenso cumulo di prestazioni.

I progetti di fattura dovranno essere evasi dal cliente entro i 60 giorni successivi al loro ricevimento: il mancato pagamento comporterà la risoluzione del rapporto di mandato con interruzione delle prestazioni, mentre sugli importi dovuti decorreranno gli interessi al tasso legale.

Ferma restando la discrezionalità del titolare dello Studio di avvalersi di propri Collaboratori per ogni prestazione, resta altrettanto confermata la responsabilità oggettiva del primo eventualmente solidale con quella del professionista incaricato della pratica all'interno dello Studio.

La presente Convenzione avrà validità di un anno dalla sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno con l'intesa che in ogni momento ciascuna delle parti potrà rinunciare alla presente Convenzione; per ogni anno successivo al primo, l'importo sopra individuato per il computo orario sarà aumentato del 5%.

Con i migliori saluti.

Avv.

.....

Per accettazione

.....,,

Grazie per l'attenzione.

Con stima

Roberta Salzano